



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

ALBERTO CIRIO
PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

e p.c.

RIBOLDI FEDERICO
ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE

assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it

ANTONINO SOTTILE
DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE

sanita@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: richiesta sicurezza dei controlli su iscrizione all'elenco temporaneo dei professionisti sanitari odontoiatri (art. 15 del D.L. n. 34/2023, conv. con L. n. 56/2023 e s.m.i).

Questa Federazione – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – in considerazione della circostanza che vede nella tutela della salute del cittadino l'obiettivo principale della professione odontoiatrica, ritiene opportuno **esprimere preoccupazione circa la sicurezza dei controlli che vengono effettuati sulle iscrizioni all'elenco per l'esercizio temporaneo dei professionisti odontoiatri in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.**

Ciò in riferimento alla grave vicenda, appresa dagli organi di stampa, riguardante l'iscrizione di un soggetto non abilitato all'esercizio della professione odontoiatrica all'elenco istituito da codesta Regione dei professionisti disponibili per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie.

In particolare, nel marzo 2025, un controllo presso uno studio odontoiatrico di Torino ha rilevato il coinvolgimento diretto di un cittadino torinese, amministratore unico di una Srl, nelle cure ai pazienti pur in assenza di titolo abilitante e iscrizione all'Albo degli odontoiatri; tale soggetto risultava invece iscritto all'elenco regionale sulla base di un falso attestato di laurea presumibilmente conseguita nel Regno Unito da una struttura non accreditata.

La vicenda, culminata con la sentenza n. 402/2026 del Tribunale di Torino che ha

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

condannato l'interessato per falsità ideologica ed esercizio abusivo della professione, evidenzia le criticità del meccanismo previsto dal D.L. n. 18/2020 e dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023 conv. con L. n. 56/2023 e s.m.i, che consente iscrizioni basate su semplici dichiarazioni e attestazioni che richiederebbero da parte delle Regioni una adeguata verifica dei titoli conseguiti all'estero.

A tal proposito occorre ricordare che l'art. 15 del D.L. n. 34/2023, conv. con L. n. 56/2023 e s.m.i, ("Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero"), ribadisce la necessità di "fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale" e consente, fino al 31 dicembre 2029, l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, in deroga agli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 394/1999 e del d.lgs. n. 206/2007, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero.

Il comma 2 dell'art. 15 specifica che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, deve essere definita "la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa", mediante un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni; il successivo comma 3 precisa che nelle more dell'adozione dell'intesa, nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, devono trovare applicazione le disposizioni di cui ai citati artt. 6 bis del d.l. n. 105/2021 e 13 del d.l. n. 18/2020.

Con tale normativa il legislatore ha quindi delineato una sorta di doppio binario: da un lato, il procedimento ordinario amministrativo da parte gli uffici del Ministero della salute dettato dal d.lgs. n. 206/2007, che recepisce le disposizioni eurounitarie in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, dall'altro, una serie di discipline derogatorie all'attività di controllo ministeriale, dettate per le professioni sanitarie e socio sanitarie, introdotte, dapprima, in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID – 19 (art. 13 d.l. n. 18/2020), poi proseguite sulla base della diversa ratio di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e sociosanitario (art. 6 bis d.l. 105/2021), quindi confermate dall'art. 15 del d.l. n. 34/2023 conv. con L. n. 56/2023 e s.m.i che sottende la medesima ratio individuata nel 2021.

Orbene, il TAR Lombardia con la sentenza passata in giudicato n. 2941 del 15.09.2025 ha precisato che l'art. 15 del D.L. n. 34/2023, conv. con l. n. 56/2023 e s.m.i., nel consentire l'esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero in deroga al D.Lgs. n. 206/2007, **si limita a derogare ai profili meramente procedurali del riconoscimento, senza estendersi agli aspetti sostanziali di verifica delle competenze tecniche, attitudinali e linguistiche**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

previsti dagli artt. 17, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 206/2007.

Tale interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata (artt. 3 e 32 Cost.), coordinata con la Dir. 2005/36/CE, **impone che le Regioni, nelle more dell'intesa Stato-Regioni, applichino procedure semplificate limitate agli aspetti formali, preservando il riconoscimento sostanziale delle qualifiche professionali per tutelare la salute pubblica e la parità tra professionisti formati in Italia e all'estero.**

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, questa Federazione al fine di garantire elevati standard di sicurezza per i cittadini evitando rischi per la salute pubblica derivanti da iscrizioni non controllate, che potrebbero favorire episodi di esercizio abusivo della professione, raccomanda con estrema urgenza l'adozione di controlli rigorosi e sistematici su tutte le domande di iscrizione all'elenco temporaneo per l'esercizio delle professioni sanitarie di codesta Regione, inclusa la verifica autentica dei titoli esteri e l'adozione di una procedura per il riconoscimento sostanziale delle specifiche capacità.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO
Andrea Senna

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005